



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE

Roma, 25 settembre 2001

CIRCOLARE N. 64

	Al	Dirigente Generale Vicario
	Ai	Responsabili di tutte le Strutture Centrali e Territoriali
e p.c.	Agli	Organi istituzionali
	Al	Magistrato della Corte dei Conti Delegato all'esercizio del controllo
	Al	Nucleo di valutazione e controllo strategico
	Ai	Comitati Consultivi Provinciali

OGGETTO: Regolamento per l'esercizio dell'attività libero-professionale dei medici INAIL.

Ad integrazione della nota in data 3 agosto 2001, con cui sono state emanate le iniziali istruzioni per l'attuazione della disciplina dell'esercizio dell'attività libero-professionale, intra muraria ed extra muraria, del personale medico dipendente disposta dal Regolamento in oggetto - disciplina che opererà a decorrere dal 1° ottobre 2001 - nonché a scioglimento della riserva di cui alla circolare n. 74 del 23 dicembre 1999, si precisa quanto segue.

LIBERA PROFESSIONE "INTRA MURARIA".

L'attività libero-professionale consentita per il personale medico a tempo pieno che avrà optato per il rapporto esclusivo con l'Istituto è quella "intra muraria", esercitata, di norma, all'interno delle strutture ovvero all'esterno se autorizzata, ma, in entrambi i casi, al di fuori dell'orario di lavoro, e che, in ogni caso, non deve essere incompatibile con l'attività istituzionale dell'Ente o in contrasto con i fini e gli interessi dell'Istituto e non può determinare gravi e comprovati pregiudizi per l'Istituto medesimo.

A tal fine, si ricorda che tale attività deve avvenire per prestazioni di medicina del lavoro e medicina legale e delle assicurazioni, con esclusione di prestazioni terapeutiche e di accertamenti

diagnostici strumentali, nel limite del monte ore complessivo settimanale non superiore a diciannove ore.

In relazione a quanto previsto dall'articolo 8 del Regolamento ed all'intervenuto ampliamento delle attività istituzionali connesse alla specifica funzione riabilitativa, è ammessa la libera professione intra muraria anche per prestazioni di fisiatria limitatamente ai medici fisiatri delle strutture di riabilitazione e protesi dell'Ente.

L'attività libero-professionale intra muraria è consentita a seguito di opzione da effettuare, inderogabilmente, entro il 28 settembre 2001. Il mancato esercizio dell'opzione alla predetta data comporta, automaticamente, definitiva scelta per l'attività intra muraria e, quindi, per il "**rapporto di lavoro esclusivo**", con soggezione alla disciplina prevista dal Regolamento.

Alla qualificazione esclusiva del proprio rapporto di lavoro consegue per i medici l'attribuzione di una "**indennità di esclusività**", così come individuata dall'articolo 7 del Regolamento che ha disposto - in via transitoria ed in attesa della definizione dell'assetto strutturale e funzionale dell'area sanitaria - importi fissi e diversificati secondo gli incarichi conferiti a ciascun medico. L'attribuzione della predetta indennità avrà decorrenza con il 1° ottobre 2001, data di decorrenza della nuova disciplina. Relativamente alle verifiche previste dal citato articolo 7, si precisa che i relativi criteri saranno oggetto di successivo confronto sindacale.

Ferma restando la successiva definizione delle condizioni per procedere alla soppressione dei rapporti di lavoro a tempo definito del personale medico ancora in atto, **il rapporto di lavoro esclusivo non è compatibile con quello a tempo definito**. Pertanto, i medici interessati all'attività libero professionale intra muraria, se sono ad orario ridotto, debbono richiedere la trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo definito a tempo pieno.

LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

La peculiarità dell'attività libero-professionale intra muraria comporta la disponibilità di locali situati nella struttura in cui è in forza il medico. Pertanto, i dirigenti responsabili delle strutture interessate sono invitati ad attivarsi per il reperimento dei locali idonei da utilizzare per l'espletamento di tale attività, così come previsto dall'articolo 9 del Regolamento; i medici interessati provvederanno a comunicare ai responsabili della struttura di appartenenza le giornate e gli orari programmati, in via generale, per l'effettuazione delle visite sanitarie.

Per il reperimento delle strutture e dei mezzi per l'attività intra muraria, si precisa che:

- i parametri ambientali di riferimento sono quelli già concordati con la D.C.P.O.C. per gli studi medici delle Sedi delle unità periferiche ove l'attività medico-legale viene già espletata;

- lo strumentario per la dotazione minima da fornire è così individuato: sfigmomanometro, fonendoscopio, goniometro, centimetro, martelletto, diafanoscopio e guanti.

In caso di indisponibilità di locali interni ed in attesa della individuazione degli idonei spazi, è consentito il temporaneo utilizzo di studi professionali privati.

L'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria in studi privati deve essere informato ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) l'attività deve essere preventivamente autorizzata dal dirigente responsabile della struttura di appartenenza. Per i medici in forza presso la Sovrintendenza Medica Generale l'autorizzazione sarà concessa dal Sovrintendente Medico Generale;
- b) l'attività deve essere svolta, di norma, in una unica sede e comunque nell'ambito del territorio della regione, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Istituto. Casi difformi dall'ambito regionale dovranno essere sottoposti alla valutazione congiunta della Sovrintendenza Medica Generale e della Direzione Centrale Risorse Umane;
- c) gli orari di svolgimento dell'attività libero-professionale individuale sono definiti d'intesa tra il predetto dirigente responsabile ed il medico interessato compatibilmente con le esigenze di servizio;
- d) le tariffe sono definite dal dirigente responsabile della struttura d'intesa con i medici interessati, nel rispetto dei vincoli ordinistici, con il riferimento delle tariffe minime previste dal D.P.R. n. 81/92 ("Tariffa minima degli onorari per le prestazioni medico-chirurgiche");
- e) il pagamento delle prestazioni deve avvenire con le medesime modalità previste per le prestazioni intra murarie;
- f) il medico dovrà esporre nello studio presso il quale svolge l'attività apposita targa di pubblicizzazione dell'autorizzazione ricevuta dall'INAIL all'espletamento della sua attività in regime libero professionale intra murario;
- g) una quota del 15% degli importi delle prestazioni è acquisita dall'Ente, in conformità a quanto previsto dal Regolamento.

Pertanto, sino alla individuazione degli idonei spazi interni, i dirigenti interessati autorizzano, con l'osservanza dei predetti vincoli e nel rispetto delle norme che regolano l'attività professionale intramurale, lo svolgimento della predetta attività presso studi professionali privati nei termini previsti dal fac-simile all. n. 1 che costituisce autorizzazione specifica.

ATTIVITA' CONSENTITE IN REGIME DI RAPPORTO ESCLUSIVO

Ai sensi dell'articolo 15 del già citato Regolamento, le tipologie di attività libero-professionale consentite in regime di rapporto esclusivo sono:

1. prestazioni medico-legali rese a soggetti privati;
2. prestazioni medico-legali richieste da compagnie di assicurazione, sulla base di specifica autorizzazione;
3. partecipazioni a commissioni mediche per il riconoscimento dell'invalidità civile;
4. attività didattica di docenza, remunerata e svolta su designazione dell'Ente;
5. attività di perito ovvero di consulente tecnico d'ufficio, su designazione dell'autorità giudiziaria;
6. attività di medico competente per sorveglianza sanitaria dei dipendenti dell'Istituto;
7. attività di medico competente per dipendenti di strutture pubbliche convenzionate o non convenzionate con l'INAIL;
8. attività di medico competente per datori di lavoro privati;
9. attività di fisiatra presso i Centri di Riabilitazione e Protesi dell'Ente;
10. altre attività di cui all'articolo 8, ultimo comma.

I relativi compensi – con esclusione di quelli connessi agli incarichi di cui ai nn. 3 e 5, non rientranti nella libera professione intra muraria e, quindi, riscuotibili direttamente dal medico - sono assimilati, ai soli fini fiscali, a quelli del rapporto di lavoro dipendente e confluiscono all'Ente che provvederà ad attribuire i relativi importi agli aventi diritto nella cedola stipendiale, previa decurtazione dell'aliquota del 15% di spettanza dell'Istituto, prevista dall'articolo 14 del Regolamento.

Il conferimento degli incarichi relativi all'attività di “medico competente” per il versante interno nonché le relative designazioni per gli Enti esterni convenzionati con l'Istituto saranno attuati, prioritariamente, nei confronti dei medici che avranno optato per il rapporto di lavoro esclusivo.

Ancorchè rientranti tra le attività libero professionali intra murarie, per le tipologie di cui ai nn. 2, 6, 7 e 8, nonché per le attività di cui al punto 3, restano fermi il regime di autorizzazione e le disposizioni in materia di incompatibilità previsti dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001. Con specifico riferimento all'attività di consulenza tecnica d'ufficio su designazione dell'autorità giudiziaria si precisa che anche le informazioni relative agli incarichi in questione devono essere comunicate all'“Anagrafe delle prestazioni” dei dipendenti pubblici gestita dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Si ricorda che le attività che comportano impegno ricadente nell'orario di lavoro da effettuare al di fuori della struttura devono essere necessariamente, di volta in volta, concordate a fini organizzativi con il dirigente responsabile dell'unità di appartenenza e dovranno avvenire con debito di orario, da attestare mediante rilevazione automatica (es.: giuramento in tribunale, partecipazione a commissioni per l'invalidità civile, ecc.).

Si precisa che, per le parti non modificate dalla presente circolare, restano confermate le disposizioni sugli incarichi impartite con la già citata circolare n. 74 del 23 dicembre 1999.

TARIFFARIO

I compensi per le prestazioni medico-legali effettuate in regime intra murario sono determinati dai dirigenti in contraddittorio con il medico interessato nel rispetto dei vincoli ordinistici, con il riferimento delle tariffe minime previste a livello nazionale dal D.P.R. n. 81 del 17 febbraio 1992 e dei tariffari previsti nelle convenzioni stipulate con gli Enti esterni per le prestazioni di “medico competente”.

Si precisa, comunque, che per le convenzioni relative all’attività di medico competente già stipulate restano confermati gli importi ivi concordati per le singole prestazioni.

Per quel che concerne la quota spettante all’Istituto, si chiarisce che la percentuale del 15% fissata dall’articolo 14 del Regolamento – da decurtare dall’ammontare dei compensi spettanti a ciascun medico – è così ripartita: 5% per l’Istituto e 10% per lo specifico fondo, quale finanziamento dell’indennità di esclusività prevista dall’articolo 7 del citato Regolamento.

MODALITA' DI PRENOTAZIONE

Nell’ambito dell’attività libero professionale esercitata all’interno dei locali dell’Istituto o all’esterno, se autorizzata, la prenotazione delle visite dovrà essere richiesta dagli utenti direttamente al medico interessato.

I dirigenti responsabili sono invitati a vigilare sull’osservanza del tetto massimo individuale di attività intra muraria settimanale consentita al medico che, come disposto dall’articolo 10 del Regolamento, non deve essere superiore alle diciannove ore settimanali.

I dirigenti responsabili delle strutture in cui si effettuano visite sanitarie in regime intra murario provvederanno ad esporre all’ingresso dell’ambulatorio apposita tabella per la pubblicizzazione delle prestazioni di medicina legale e delle assicurazioni e medicina del lavoro, nonché di fisioterapia, laddove previste, effettuabili presso la struttura, con indicazione del nominativo del medico, delle giornate e degli orari di visita, a cui può sottoporsi chiunque sia interessato, mediante prenotazione diretta con il medico prescelto. Nella medesima tabella saranno indicati gli importi relativi a ciascuna prestazione.

ASPETTI FISCALI

I redditi conseguiti dal personale medico dell'Istituto per lo svolgimento dell'attività intra muraria sono classificabili tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, con conseguente **non assoggettabilità** all'Imposta sul valore aggiunto e, quindi, con esclusione degli obblighi per i medici dell'apertura della partita IVA, della istituzione della contabilità e del rilascio delle fatture per le prestazioni rese, come espressamente previsto dall'articolo 47, comma 1, lett. e) del T.U.I.R., approvato con D.P.R. n. 917/86, modificato dall'art. 2 del D.lgs. n. 314/97 e come precisato dal Ministero delle Finanze con circolare n. 69 del 25.3.1999.

Pertanto, i medici interessati al rapporto di lavoro esclusivo dovranno obbligatoriamente provvedere – entro il 28 settembre 2001 – alla chiusura della partita IVA e l'Ente provvederà ad assoggettare a tassazione ai fini IRPEF tutto quanto percepito dal medico a fronte delle prestazioni rese, previa detrazione del 15% di spettanza.

La quota spettante degli importi dovuti al medico per l'attività intra muraria andrà, quindi, a confluire nella cedola meccanografica insieme agli altri redditi di lavoro, ma dovrà essere indicata distintamente sia nel CUD di fine d'anno, nel rigo adibito alla separata evidenza dei redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, sia nella cedola mensile stessa. Per detta quota il medico non può usufruire delle detrazioni IRPEF.

Ai predetti compensi sarà inoltre attribuito un codice distintivo a seconda che si riferiscano ad attività intra muraria esercitata presso una Unità dell'Istituto (interamente soggetti alle ritenute Irpef in base ai noti scaglioni di reddito), ovvero ad attività intramuraria espletata presso studi professionali privati, ove debitamente autorizzata, sui quali compensi dovrà essere operata una deduzione del 25% del loro ammontare, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 388/2000 ed alla luce dei chiarimenti del Ministero delle Finanze di cui alla circolare n. 542 del 3.1.2001, prima di effettuare le ritenute Irpef in base agli scaglioni di reddito. Ciò in quanto viene riconosciuta una deduzione forfettaria delle spese sostenute per l'attività intra muraria del medico che, come soggetto assimilato anche in questo caso al prestatore di lavoro subordinato, non avrebbe la possibilità di tenerne conto analiticamente in sede di determinazione del reddito imponibile.

Si ribadisce, così come chiarito dalla predetta circolare del 3.1.2001 del Ministero delle Finanze, che tale deduzione va operata sulla parte dei compensi che residua una volta scomputate le somme di spettanza dell'Istituto: deve essere, quindi, tassato soltanto il 75% di quanto realmente percepito dal medico.

In tale contesto, si ritiene utile rappresentare che sia i redditi conseguiti dal personale per lo svolgimento dell'attività intra muraria, in considerazione della loro assimilazione ai redditi da lavoro dipendente, sia gli importi corrisposti a titolo di indennità di esclusività (questi ultimi, si ricorda, sono reddito di lavoro dipendente a tutti gli effetti), costituiscono base imponibile per la determinazione dell'I.R.A.P. che, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del D.lgs. n. 446/97, è dovuta

nella misura dell'8,5%, interamente a carico dell'Istituto. Su quest'ultimo punto si fa riserva di ulteriori istruzioni.

MODALITA' D'INCASSO DEL CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE SANITARIA

In considerazione dell'assimilazione, ai fini fiscali, dei redditi derivanti dall'attività libero professionale intra muraria ai redditi da lavoro dipendente, il medico non può emettere fatture. Pertanto le locuzioni "fattura" e "blocco fatture", inserite negli articoli 13 e 14 del Regolamento, devono intendersi come "quietanza" e "blocco quietanze", mentre la riscossione dell'importo delle prestazioni potrà avvenire tramite il cassiere unico, che espleta il servizio di cassa per conto dell'Istituto (attualmente, per quasi tutte le Unità, la banca Unicredito), mediante versamento sul conto corrente bancario e/o postale di entrata dell'Unità.

Ne consegue che l'attestazione del pagamento della prestazione, fiscalmente rilevante (nel senso che il fruitore della prestazione potrà detrarre, ove ne ricorrano i presupposti, la predetta spesa in sede di dichiarazione dei redditi), dovrà avvenire attraverso il rilascio da parte del medico di quietanza predisposta su apposito bollettario intestato all'Istituto, che verrà consegnato a ciascun medico; le quietanze saranno numerate progressivamente ed in triplice copia, di cui la prima da consegnare al soggetto che riceve la prestazione, la seconda da allegare, da parte del medico, al prospetto riepilogativo mensile, la terza che rimane al medico.

Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento, il cennato prospetto riepilogativo mensile deve essere consegnato a cura del medico entro il quinto giorno del mese successivo e che le copie delle quietanze allegate dovranno risultare in stretto ordine progressivo senza soluzione di continuità.

Il bollettino di conto corrente o la contabile bancaria dovranno essere acquisiti in copia dal medico che dovrà allegarle, unitamente alla copia della quietanza di pagamento - che, in questo caso, sarà rilasciata direttamente dal medico - al già richiamato prospetto riepilogativo che dovrà essere consegnato entro il quinto giorno di ogni mese.

ASPETTI PREVIDENZIALI

I redditi conseguiti dal personale medico nello svolgimento dell'attività libero professionale intra muraria, in quanto assimilati ai redditi di lavoro dipendente ai soli fini fiscali, restano soggetti alla contribuzione a favore dell'ENPAM a totale carico del medico che vi dovrà provvedere direttamente secondo le recenti disposizioni, come chiarito dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con nota del 16.11.1999 diretta alla predetta Fondazione ENPAM.

ASPETTI CONTABILI

Tenuto conto delle caratteristiche dei movimenti finanziari che scaturiscono dallo svolgimento dell'attività libero professionale intra muraria, nonché della recente attuazione della contabilità integrata, l'Unità presso la quale il medico che effettua la predetta attività è in forza dovrà così operare:

1. appena riceve dalla banca o dall'Ente Poste la comunicazione dell'accredito del versamento effettuato dal soggetto che fruisce della "prestazione intra muraria", dovrà registrare con operazione fuori cassa manuale, a storno della provvisoria imputazione al s/c 064.90 "Flussi Monetari – funzione "altro", l'85% del compenso accreditato al capitolo 206 "Ritenute diverse"- s/c 10 di nuova istituzione, "Prestazioni sanitarie a terzi per attività intra muraria medici INAIL"-gestione 110 ed il restante 15% del compenso stesso al capitolo 064 "Recuperi e rimborsi diversi"-s/c 12 di nuova istituzione "Quota spettante all'Istituto dei compensi ai medici per attività intra muraria" (in maniera analoga dovrà procedere qualora il versamento sia stato effettuato al cassiere interno).
2. In sede di contabilizzazione della cedola meccanografica del medico che ha effettuato "prestazioni intra murarie", la quota dei compensi dovuti al medesimo (85%) dovrà essere contabilizzata al capitolo di uscita 806 "Ritenute diverse" – s/c 10 di nuova istituzione, "Prestazioni sanitarie a terzi per attività intra muraria medici INAIL" – gestione 110, a chiusura della partita di giro aperta in entrata.

ATTIVITA' NON RIENTRANTI NELLA LIBERA PROFESSIONE INTRA MURARIA

Non rientrano fra le attività libero-professionali disciplinate dal Regolamento, ancorchè possano comportare la corresponsione di emolumenti ed indennità le seguenti attività:

- a) collaborazioni a riviste e periodici scientifici e professionali;
- b) relazioni a convegni e seminari e pubblicazione dei relativi interventi;
- c) partecipazione ai comitati scientifici;
- d) partecipazioni ad organismi istituzionali della propria categoria professionale;
- e) attività professionale sanitaria, resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese sostenute, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni ed associazioni di volontariato o altre organizzazioni senza fine di lucro, previa comunicazione all'Ente della dichiarazione da parte dell'organizzazione interessata della totale gratuità delle prestazioni.

Per le predette attività, ai sensi dell'articolo 53, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001, resta vigente la deroga al regime delle autorizzazioni, così come illustrato nella circ. n. 74/1999, fermo

restando l'obbligo per i medici interessati di adempiere alle prescritte comunicazioni relativi ai compensi percepiti nei termini previsti nella citata circolare.

Non rientrano, altresì, fra le attività libero professionali intra murarie l'attività didattica, di consulenza e consulto, quali attività occasionali o comunque di durata temporanea, che non comportino situazioni di incompatibilità sia di diritto che di fatto con l'attività dell'Istituto e che siano conciliabili con l'assolvimento degli obblighi di ufficio.

Qualora gli incarichi di consulenza vengano conferiti con atto formale al medico interessato, in attività intra muraria o extra muraria, sussiste l'obbligo di preventiva autorizzazione ed, in tal caso, l'incarico sarà assoggettato non solo al regime delle autorizzazioni, ma anche agli adempimenti rientranti nell'Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi dei dipendenti pubblici.

Per la disciplina degli incarichi in questione si richiamano le istruzioni impartite con la citata circolare n. 74/99.

LIBERA PROFESSIONE "EXTRA MURARIA".

Ai medici che entro il 28 settembre 2001 abbiano optato per l'attività libero professionale extra muraria - e, quindi, **per un rapporto di lavoro non esclusivo** - è consentito effettuare visite mediche e chirurgiche anche con finalità terapeutiche, nonché consulenze e consulti, con necessità di preventiva autorizzazione all'esercizio della specifica attività, purchè sia esercitata con l'osservanza dei seguenti vincoli:

- * non deve risultare in contrasto con gli interessi ed i fini dell'Istituto;
- * non deve essere incompatibile con gli orari di lavoro;
- * non deve, in nessun caso, configurare un distinto rapporto di impiego.

Resta fermo, pertanto, quanto previsto nella già richiamata circolare n. 74/99 in materia di incompatibilità.

Ai predetti medici, si ribadisce, non possono essere attribuiti incarichi di struttura complessa o semplice. Pertanto, a decorrere dal 1° ottobre 2001 sono revocati gli eventuali incarichi di responsabilità di struttura complessa o semplice di cui risultino titolari.

A tal fine si precisa che:

- la *struttura complessa* è quella per la quale è previsto il dirigente medico di II livello ai sensi della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 388 del 5 luglio 2001;
- la *struttura semplice* è quella affidata al dirigente medico di I livello secondo quanto previsto dai Protocolli relativi alle problematiche del settore sanitario dell'INAIL in data 3 aprile 2000 e 17 maggio 2000.

Il medico con rapporto di lavoro non esclusivo potrà optare per il rapporto esclusivo con decorrenza degli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo alla richiesta. **La scelta del rapporto di lavoro esclusivo non potrà essere revocata in nessun caso.**

A coloro che optano per il **rapporto non esclusivo** spetta un trattamento economico accessorio ridotto rispetto a quello del medico a rapporto di lavoro esclusivo.

Con riferimento alla analoga disciplina contrattuale definita nella materia dal Contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza medica del Sistema sanitario nazionale nonché a quanto disposto dal CCNL di comparto (10.7.1997), la scelta del rapporto non esclusivo comporta:

1. la riduzione della retribuzione di posizione nei seguenti termini:
 - componente fissa ridotta del 15%
 - parte variabile ridotta del 50%
2. la non erogabilità della retribuzione di risultato,

e, con riferimento al medico di II livello con incarico quinquennale,

3. la perdita del connesso specifico trattamento economico di cui all'articolo 19 dell'Accordo 14 aprile 1997.

FUNZIONI DI CONTROLLO

Al fine di evitare la insorgenza di disfunzioni sull'espletamento dell'attività istituzionale dell'Ente, i dirigenti in indirizzo sono invitati ad effettuare un costante monitoraggio sull'attività svolta in regime intra murario dai medici, finalizzato:

- alla vigilanza sull'esercizio delle attività libero-professionali, affinché risulti sempre assicurato lo svolgimento dell'attività sanitaria istituzionale, e sul rispetto degli orari programmati per le visite, onde evitare criticità sull'osservanza dell'orario di servizio della struttura;
- al rigoroso rispetto dell'attività istituzionale della struttura escludendo, nel modo più assoluto, la contemporanea presenza nella struttura stessa del flusso degli assicurati da sottoporre a visita medica e di quello che deriva dalla particolare attività libero professionale intra muraria;
- all'eventuale riscontro di scostamenti ingiustificati dall'obiettivo individuale di produttività prefissato, causato dallo svolgimento non esclusivo ed assorbente dei compiti istituzionali e delle attività necessarie da parte del medico.

In tale contesto è preminente ricordare che la violazione degli obblighi connessi all'esclusività delle prestazioni, l'insorgenza di un conflitto di interessi o di situazioni che comunque implicino forme di concorrenza sleale possono comportare la risoluzione del rapporto di lavoro del medico coinvolto.

La presente circolare deve essere notificata al personale medico dipendente, con le modalità previste dalla circolare n. 3/1973.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Alberigo RICCIOTTI

All. n. 1

64/2001

Schema tipo di autorizzazione

**OGGETTO: Autorizzazione espletamento attività libero-professionale presso studi privati.
Dipendente medico dott.**

IL

Vista l’istanza del con la quale il dott. chiede di poter svolgere, ai sensi delle disposizioni attuative del Regolamento per l’esercizio dell’attività libero professionale dei medici INAIL – adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 19 luglio 2001 – la propria attività libera professionale intra muraria presso lo studio medico sito in Via n.;

considerato che, per disposizione regolamentare, l’Istituto deve consentire l’utilizzo di idonei locali interni per il pieno espletamento della libera professione intra muraria “*situati nella struttura in cui opera abitualmente il medico, ovvero in altra struttura indicata dall’Istituto*”;

considerato, altresì, che al momento attuale non risultano ancora disponibili idonei spazi interni alla struttura in cui esercitare tale attività;

ritenuto, pertanto, necessario concedere l’autorizzazione richiesta per consentire al dipendente in oggetto di esercitare la libera professione intra muraria, così come disposto dal già citato Regolamento;

AUTORIZZA

il dott., a decorrere dal, a svolgere la propria attività libero-professionale intra muraria presso lo studio medico sito in via, n., senza oneri aggiuntivi a carico dell’Istituto, secondo il seguente orario

Tale attività sarà espletata dal dott. esclusivamente per prestazioni specialistiche di medicina legale e delle assicurazioni e medicina del lavoro, non contrastanti con le finalità e gli interessi dell’Istituto, con esclusione di prestazioni terapeutiche e di accertamenti diagnostici strumentali, nella piena osservanza delle condizioni previste dall’articolo 10 del Regolamento di cui in premessa.

Il predetto medico ha, altresì, l'obbligo di esporre nello studio, ove svolge l'attività di che trattasi, apposite targhe con la seguente dizione:

“Dott. autorizzato all'espletamento dell'attività libero professionale intra muraria dall'INAIL –Istituto Nazionale per le Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro, di per la branca di Medicina Legale e delle Assicurazioni e/o di Medicina del Lavoro.

La presente autorizzazione sarà revocata in presenza di accertate violazioni alle disposizioni del citato articolo 10 nonché alle vigenti disposizioni in materia di incompatibilità, fermo restando le responsabilità di carattere disciplinare che possono comportare, in casi di gravità, la risoluzione del rapporto di lavoro del medico.